Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 150 del 30 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 30 giugno 2001** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 171

INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI, ORGANI E ATTIVITÁ DI PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA

PARTE SECONDA
LE STRUTTURE DI RICERCA

Titolo II - Gli osservatori astronomici e astrofisici

Titolo III - Le altre strutture di ricerca

Titolo IV – Diritti e doveri dei ricercatori nelle strutture di ricerca

Titolo V - Formazione

PARTE TERZA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DIRIGENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'INAF

Titolo I - Principi generali

Titolo II - Linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale

Capo I Ufficio di diretta collaborazione con gli organi dell' INAF

Capo II - Valutazione e controllo strategico

Capo III - Compiti dell'amministrazione centrale e livelli organizzativi degli uffici dirigenziali

Capo IV - Il Direttore amministrativo

Capo V - Responsabilità e valutazione dei dirigenti

Titolo III - Revisione amministrativa e contabile

PARTE QUARTA - PERSONALE

Titolo I - Procedure di determinazione della dotazione organica complessiva dell'INAF

Titolo II - Personale di ricerca

Capo I - Istituzione del ruolo del personale di ricerca dell'INAF

Capo II - Reclutamento del personale di ricerca

Capo III - Mobilità

Titolo III - Personale tecnico e amministrativo

Capo I - Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo dell'INAF

Capo II - Reclutamento del personale tecnico e amministrativo dell'INAF

Titolo IV - Assunzione di personale di ricerca con contratto a tempo determinato

PARTE QUINTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI, ORGANI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA

Titolo I – Principi generali

Articolo 1
Natura giuridica

1 L'Istituto nazionale di astrofisica, di séguito denominato INAF, è ente di ricerca non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dà un ordinamento autonomo con le disposizioni del presente regolamento, nonché con gli atti organizzativi, di diritto pubblico e privato, individuati dallo stesso regolamento.

Articolo 2
Compiti e svolgimento delle attività dell'INAF

1. L'INAF svolge i compiti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, di séguito denominato "decreto istitutivo", attraverso le attività degli organi, degli uffici e delle strutture scientifiche, secondo la distribuzione delle competenze contenuta nel presente regolamento.

2. I compiti istituzionali dell'INAF di cui al comma 1 sono svolti, ai sensi dell'articolo 3 e secondo le modalità ivi previste del decreto istitutivo, anche attraverso strutture esterne, anche nella forma di società di diritto privato, con controllo dell'ente e con possibile partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati. La costituzione di tali strutture è deliberata dal Consiglio direttivo.

3. Le attività di ricerca dell'INAF e le altre attività connesse possono essere svolte anche attraverso iniziative in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nelle quali l'INAF acquisisca partecipazioni anche minoritarie. La partecipazione a tali iniziative è deliberata dal Consiglio direttivo.

Titolo II – Organi e strutture nazionali di coordinamento scientifico

Articolo 3
Il Presidente

1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'INAF, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Presidente, individuato fra personalità d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'INAF, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un consigliere da lui delegato o in mancanza dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Articolo 4
Il Consiglio direttivo

1 Il Consiglio direttivo, nominato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto istitutivo, ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'INAF

2. Il Consiglio direttivo delibera i regolamenti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e le relative modifiche e integrazioni, nonché, nei casi previsti dai regolamenti, in materia di criteri generali o di modalità dell'esercizio delle funzioni dell'INAF.

3. Il Consiglio direttivo ha poteri di deliberazione sul piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo, sui bilanci e sulla nomina dei direttori dei Dipartimenti scientifici e delle strutture scientifiche dell'INAF. Il Consiglio direttivo adotta altresì atti e deliberazioni in tutte le materie previste dai regolamenti dell'INAF.

4. Le operazioni per l'elezione dei due componenti del Consiglio direttivo eletti fra gli astronomi, ordinari e straordinari, associati e ricercatori e dei due componenti eletti fra i professori e i ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica si svolgono, secondo la disciplina stabilita dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a cura dell'INAF

5. Il Consiglio direttivo adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto istitutivo gli atti di competenza dell'INAF relativi alla partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica, ivi compreso il parere dell'INAF su tale partecipazione.

Articolo 5
Il Comitato di consulenza scientifica

1. Il Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto istitutivo svolge attività consultiva e istruttoria su richiesta del Consiglio direttivo. La richiesta stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso e decorso il quale il Consiglio direttivo ne può prescindere. Il Comitato esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, parere sul piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo e sui suoi aggiornamenti annuali. Il Comitato acquisisce le proposte del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, comma 5, ed esprime su di esse il proprio parere anche in relazione alla predisposizione del piano triennale.

2. Il Comitato è composto da nove membri, nominati dal Presidente su parere conforme del Consiglio direttivo e scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle grandi aree scientifiche di cui al successivo articolo 9, comma 5. Il Comitato elegge nel suo seno un Coordinatore che ne convoca e presiede le riunioni. I componenti del Comitato durano in carica due anni e il loro incarico è rinnovabile per una sola volta. Alle riunioni assiste il direttore del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, comma 5.

3. I componenti del Comitato non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF, né possono far parte del Consiglio del Dipartimento degli osservatori di cui al successivo articolo 9, comma 4.

4. Esperti, anche stranieri, possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Comitato.

Articolo 6
Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali

1. Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica si riuniscono, rispettivamente, su convocazione del Presidente o del Coordinatore o su richiesta, rispettivamente, di almeno tre e almeno quattro componenti, di norma presso la sede centrale dell'INAF. Rispettivamente due e tre componenti possono richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso almeno sette giorni prima della data della riunione. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile almeno cinque giorni prima di detta data. I termini di cui al presente comma possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza. In casi di effettiva urgenza si possono tenere riunioni per via telematica i cui atti e deliberazioni devono essere ratificati alla prima riunione successiva dell'organo collegiale interessato.

2. Il Consiglio direttivo e il Comitato di consulenza scientifica sono validamente costituiti con la presenza, rispettivamente, di quattro e di cinque componenti. In caso di assenza del Presidente o del Coordinatore le riunioni sono presiedute da un componente dell'organo collegiale designato, rispettivamente, dal Presidente o dal Coordinatore.

3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, tranne quelle relative ai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 2, al piano triennale e agli aggiornamenti annuali, all'istituzione o alla soppressione di strutture di ricerca, nonché in ordine all'entità del ricorso al mercato finanziario, ai sensi del regolamento di contabilità, per le quali è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

4. I pareri del Comitato di consulenza scientifica sono validamente espressi con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, tranne quello relativo al piano triennale ed ai relativi aggiornamenti, per il quale è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

5. Nei casi in cui, applicando i criteri di cui ai commi precedenti, non si raggiunga un numero intero, si procede per approssimazione al numero intero immediatamente inferiore.

6. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Coordinatore.

7. Il Direttore amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dell'ufficio di cui al successivo articolo 25.

8. Il verbale contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni. Ciascun componente e il Direttore amministrativo possono richiedere che sia inserito il proprio intervento o la propria dichiarazione di voto, redatti e letti nel corso della stessa seduta. Il verbale è di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore amministrativo.

9. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo, nonché quelle di adozione e modifica dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

10. La pubblicità delle deliberazioni è disposta in attuazione della normativa vigente.

Articolo 7
Indennità e compensi

1. Al Presidente, ai membri del Consiglio direttivo, del Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 8 e del Collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica determinata dal Consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

2. Per le sedute degli organi collegiali spetta ai partecipanti un gettone di presenza per non più di una seduta al giorno, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo sulla base di criteri e parametri di cui al comma precedente.

3. Le spese di missione, effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle predette sedute, sono rimborsate con riferimento al trattamento economico del personale dell'INAF di livello professionale più elevato. Ove non competa il trattamento di missione in relazione a compiti svolti con continuità e correlati all'espletamento della carica sono comunque rimborsate le spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 8
Comitato di valutazione

1 Il Presidente nomina, previa deliberazione del Consiglio direttivo, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 5 del decreto istitutivo, secondo criteri e modalità stabilite dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), con l'incarico di valutare i risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'Istituto e delle sue strutture operative, dei quali si tiene conto in sede di programmazione e distribuzione delle risorse.

2. Il Comitato è collocato in posizione di indipendenza. I suoi pareri e le sue relazioni sono presentate al Consiglio direttivo.

Articolo 9
Dipartimenti scientifici

1 Sono costituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto istitutivo, i seguenti Dipartimenti scientifici:

a) Il Dipartimento degli Osservatori astronomici e astrofisici, di séguito denominati Osservatori, con il compito di coordinare le attività degli Osservatori e di coinvolgerli nel processo di formazione del piano triennale dell'INAF;

b) Il Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale, con il compito di coinvolgere la comunità scientifica nella formulazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca e degli altri progetti di competenza dell'INAF a livello nazionale e internazionale, nonché di contribuire al processo di formazione del piano triennale;

c) Il Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale, con il compito di fornire strutture e servizi scientifici comuni e di supporto per la ricerca nazionale ed internazionale di pertinenza dell'INAF.

2. Alle attività di ciascuno dei Dipartimenti scientifici sovrintende un Direttore, che svolge anche il compito di recepire e coordinare le proposte avanzate dal rispettivo Dipartimento al fine di concorrere alla formazione del piano triennale dell'INAF.

3. I Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal Presidente, su parere conforme del Consiglio direttivo e previa selezione pubblica, con valutazione dei curricula professionali, integrata da un colloquio. Con deliberazione del Consiglio direttivo sono definiti i requisiti

professionali e d'impegno per l'attribuzione dell'incarico e la relativa indennità. La Direzione dei Dipartimenti può essere affidata anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, che possono avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento per la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre l'indennità di carica verrà corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario in godimento. L'incarico è a tempo determinato e la sua durata, non superiore a cinque anni eventualmente rinnovabili, è stabilita dal Consiglio direttivo. L'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio direttivo, del Comitato di consulenza scientifica e con la direzione di strutture di ricerca dell'INAF, delle università e di enti e organismi, pubblici e privati.

4. Presso il Dipartimento degli Osservatori è costituito un Consiglio di Dipartimento, composto dai Direttori di Osservatorio, con il compito di coordinare le attività e di formulare proposte relativamente ad interessi generali e comuni degli Osservatori, anche ai fini della predisposizione del piano triennale. Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.

5. Il Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale è articolato in grandi aree scientifiche e tecnologiche, a loro volta articolabili per aree tematiche. Le aree scientifiche e tecnologiche e le relative aree tematiche e l'organizzazione del Dipartimento sono individuati con deliberazione del Consiglio direttivo. Al Dipartimento afferiscono il personale di ricerca dell'INAF di cui al successivo articolo 34 e, su domanda, i professori universitari e i ricercatori universitari del settore disciplinare di astronomia e astrofisica. Con deliberazione del Consiglio direttivo sono individuate altre categorie di personale tecnico e/o scientifico dell'INAF che possono afferire al Dipartimento e sono disciplinate le forme di partecipazione, su domanda, alle attività del Dipartimento di professori e ricercatori universitari di altri settori disciplinari e di ricercatori di altri enti e organismi di ricerca.

6. L'organizzazione del Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale è definita con deliberazione del Consiglio direttivo. Presso il Dipartimento è costituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di coadiuvare, nel rispetto del piano triennale, il Direttore del Dipartimento nella elaborazione ed esecuzione di progetti tecnico-scientifici relativi ai servizi scientifici. Il Comitato è composto da non più di sette membri, nominati dal Consiglio direttivo. Le riunioni del Comitato sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento.

Titolo III – Programmazione e coordinamento della ricerca

Articolo 10
Contenuti e formazione del piano triennale

1. I contenuti e le procedure di formazione del piano triennale di cui all'articolo 6 del decreto istitutivo sono determinati con deliberazione del Consiglio direttivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto istitutivo e dei seguenti criteri. Tale deliberazione definisce anche ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di contabilità, le procedure di formazione del bilancio pluriennale.

2. Il piano triennale, articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti del piano per ciascuno dei tre anni di validità, contiene, tra l'altro:

   a) un'analisi della situazione di partenza, del livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, delle prospettive strategiche e delle indicazioni di indirizzo politico, a livello nazionale e internazionale;

   b) la formulazione degli obiettivi strategici e la stima delle risorse, sia disponibili sia da acquisire per il triennio, con l'indicazione dei tempi e dei costi associati alle attività;

   c) l'allocazione delle risorse, ivi compresa la programmazione del fabbisogno di personale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto istitutivo con riguardo anche alla distribuzione per grandi aree territoriali;

   d) la definizione delle linee programmatiche per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifiche e per grandi programmi;

   e) le procedure volte a valorizzare il ruolo propositivo dei Dipartimenti scientifici e del Comitato di consulenza scientifica.

PARTE SECONDA
LE STRUTTURE DI RICERCA

Titolo I – Principi generali

Articolo 11
Tipologia e autonomia delle strutture di ricerca

1 L'attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INAF si svolge nelle strutture di ricerca nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca e della programmazione annuale e triennale dell'INAF e nel rispetto, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, della libertà scientifica dei ricercatori che vi operano.

2. Sono strutture di ricerca:

   a) gli Osservatori e le altre strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio direttivo;

   b) le strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato costituite, con deliberazione del Consiglio direttivo, per l'esecuzione di specifici programmi e progetti nazionali e internazionali di ricerca anche in collaborazione con università ed altri enti di ricerca italiani, stranieri, internazionali pubblici e privati.

3. Alle strutture di ricerca è garantita, nel quadro della programmazione annuale e triennale dell'INAF, autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di ricerca e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate.

4. Nelle strutture di ricerca operano gli astronomi e il personale tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché i ricercatori di cui al successivo articolo 18.

5. Con deliberazione del Consiglio direttivo le strutture di ricerca di cui al presente articolo possono essere modificate o soppresse.

Titolo II – Gli osservatori astronomici e astrofisici

Articolo 12
Articolazione degli Osservatori

1 Gli Osservatori, costituiscono la rete scientifica dell'INAF unitamente alle altre strutture di ricerca di cui all'articolo 11

2. Le articolazioni interne dell'Osservatorio sono disposte, in rapporto alle esigenze di realizzazione del programma di attività, con autonoma determinazione dell'Osservatorio, con atto del Direttore, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio di cui al successivo articolo 15. I relativi atti sono comunicati al Consiglio direttivo. Secondo le stesse procedure possono essere costituite strutture tecniche di servizio.

3. Le articolazioni interne all'Osservatorio, ivi comprese le strutture tecniche di servizio, sono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. L'Osservatorio può individuare, con particolare riguardo a progetti di ricerca finanziati con fondi specifici, di maggiori dimensioni e complessità operativa, altre strutture, anche temporanee, da considerare come centri di responsabilità. Gli atti di individuazione di tali centri di responsabilità sono comunicati al Consiglio direttivo.

Articolo 13
Compiti degli Osservatori: attività di ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione, amministrativi e di supporto.

1. L'Osservatorio svolge, nel quadro della programmazione generale dell'INAF, ricerca fondamentale e applicata secondo un'autonoma programmazione delle attività, anche avvalendosi, previa convenzione, di strutture di ricerca di università, enti e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. A tal fine può favorire gli scambi scientifici internazionali anche attraverso il finanziamento di programmi di visitatori e il conferimento di borse di soggiorno senior a studiosi di alta qualificazione.

2. All'Osservatorio possono essere affidati dal Consiglio direttivo compiti di gestione e coordinamento dei Programmi di ricerca nazionali e internazionali.

3. L'Osservatorio può svolgere attività di ricerca ad esso affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonché fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività e per l'eventuale distribuzione dei compensi tra il personale che vi partecipa sono stabiliti dal Consiglio direttivo, nel rispetto del regolamento di contabilità e della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale contenuta in disposizioni di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. L'Osservatorio può svolgere attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca e di altri titoli universitari, in convenzione con le università che rilasciano il relativo titolo, attività di formazione postdottorato, di formazione continua, permanente e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, nonché attività di promozione della conoscenza astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate attività divulgative e museali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto istitutivo. Per gli scopi indicati l'Osservatorio può concedere borse di studio e assegni di ricerca, nonché borse di dottorato di ricerca, ai sensi dei successivi articoli 20 e 21, anche con i finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto istitutivo.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Osservatorio direttamente o in collaborazione con altre strutture di ricerca e di servizio dell'INAF, con strutture universitarie, enti ed altri organismi pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali.

6. Al fine di fornire servizi a terzi che comportino attività continuative ed economicamente rilevanti e che richiedano la costituzione di strutture esterne, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Osservatorio avanza la relativa proposta al Consiglio direttivo, che si deve pronunciare in merito.

7. Ogni Osservatorio organizza lo svolgimento delle attività di supporto alle attività di cui al presente articolo. A tal fine l'Osservatorio compie gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonché gli atti utili per l'assunzione e la gestione del personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, nel quadro della programmazione generale dell'INAF.

8. Nelle materie di cui al comma precedente gli atti di competenza degli Osservatori e quelli di competenza dell'amministrazione centrale sono individuati con deliberazione del Consiglio direttivo, che verrà trasmessa al MURST

9. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria ai sensi del regolamento di contabilità, nonché di ulteriori compiti amministrativi e da definire sulla base di criteri generali del Consiglio direttivo, presso l'Osservatorio è costituito un apposito ufficio amministrativo.

Articolo 14
Il Direttore

1 Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'Osservatorio. A tal fine:

a) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, il programma annuale e triennale delle attività dell'Osservatorio, che comprende le attività svolte su

affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'articolo 13, comma 3, nonché il programma delle borse di cui al successivo articolo 20;

b) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, gli atti di articolazione interna dell'Osservatorio e ne nomina i responsabili;

c) adotta gli atti di organizzazione dell'ufficio amministrativo, nomina, ove non si tratti di un dirigente, il relativo responsabile, nonché i responsabili dei procedimenti amministrativi, e ne coordina e dirige l'attività, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quanto stabilito dal Regolamento sulla contabilità e sull'attività contrattuale;

d) predispone e propone all'approvazione del Consiglio di Osservatorio i bilanci dell'Osservatorio e il rapporto annuale di attività e li trasmette al Direttore del Dipartimento degli Osservatori;

e) adotta, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell'Osservatorio e di conferimento degli incarichi gratuiti di ricerca;

f) adotta gli atti amministrativi di competenza dell'Osservatorio, ivi compresi quelli di organizzazione del lavoro e di gestione del personale nonché quelli che impegnano l'Osservatorio verso l'esterno;

g) presenta al Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio del Consiglio di Osservatorio, motivate richieste di reclutamento del personale di ricerca, nonché di copertura per chiamata diretta di cui al successivo articolo 40.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, sulla base di una selezione, che può essere svolta anche a livello internazionale, e sentiti i rappresentanti elettivi del personale nel Consiglio di Osservatorio. I criteri generali e le procedure di selezione sono definiti con deliberazione del Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi. La Direzione degli Osscrvatori può essere affidata anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, che possono avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n.382, concernente il collocamento per la durata dell'incarico in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre l'indennità di carica verrà corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico di docente universitario in godimento.

3. La selezione, cui è assicurata la massima pubblicità, avviene con valutazione dei curricula scientifici e professionali, anche con riferimento a capacità ed esperienze di gestione manageriale, in relazione alle esigenze programmatiche dell'Osservatorio. La valutazione è integrata da un colloquio. La fase istruttoria della selezione può essere affidata, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad una commissione di esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione dello stesso Consiglio.

4. Il Direttore dura in carica per tre anni. L'incarico può essere rinnovato, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, per un secondo triennio, sentito il Consiglio di Osservatorio riunito in assenza del Direttore, senza l'esperimento della

selezione di cui ai precedenti commi 2 e 3. In ogni caso il Direttore rinnovato non potrà essere nominato, per lo stesso Osservatorio, per il triennio immediatamente successivo.

5. La nomina del nuovo Direttore interviene almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.

6. Le indennità di carica, il regime di impegno e di compatibilità dell'incarico con attività di ricerca e di insegnamento presso università, enti pubblici e privati di ricerca sono determinate secondo criteri generali definiti con deliberazione del Consiglio direttivo, secondo quanto stabilito dal decreto istitutivo. L'incarico è incompatibile con la direzione di altre strutture di ricerca dell'INAF, delle università e di enti e organismi pubblici e privati.

7 Il Direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta dall'Osservatorio, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e, nel quadro delle attribuzioni di cui al successivo articolo 23, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del triennio, i provvedimenti di cui al successivo articolo 30.

8. Il Direttore assicura la continuità dell'attività dell'Osservatorio in caso di sua assenza o impedimento temporanei. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del triennio e in attesa dello svolgimento della selezione di cui ai commi 2 e 3, le funzioni del Direttore sono svolte dall'astronomo con la più alta anzianità di servizio nel livello più elevato.

9. Il Direttore convoca il Consiglio di Osservatorio almeno quattro volte in un anno e, comunque, su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 15
Il Consiglio di Osservatorio

1. Il Consiglio di Osservatorio coadiuva il Direttore nella definizione degli atti generali di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca e di indirizzo per la gestione dell'Osservatorio.

2. Il Consiglio approva il bilancio dell'Osservatorio, su proposta del Direttore.

3. Il Consiglio esprime pareri obbligatori:

   a) sul programma annuale e triennale delle attività di ricerca dell'Osservatorio, che comprende le attività svolte su affidamento, previa convenzione, da parte di soggetti esterni, di cui all'articolo 13, comma 3, nonché il programma delle borse di cui al successivo articolo 20;

   b) sugli atti di articolazione interna dell'Osservatorio;

   c) sulle proposte di costituzione di strutture esterne, di cui all'articolo 13, comma 6;

d) sulla nomina dei responsabili delle articolazioni interne dell'Osservatorio;

e) sugli atti di associazione di ricercatori esterni alle attività di ricerca dell'Osservatorio e di conferimento degli incarichi gratuiti di ricerca.

f) sul reclutamento di personale di ricerca e tecnico-scientifico sia a tempo indeterminato che determinato, nonché sulla copertura di posti per chiamata diretta di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento.

g) sulle richieste di trasferimento del personale di ricerca.

4. Il Consiglio è composto:

a) dal Direttore, che lo presiede;

b) da una rappresentanza elettiva, fissata dal Consiglio direttivo nell'atto costitutivo dell'Osservatorio, degli astronomi dell'INAF operanti nell'Osservatorio, distinta per fasce. A tal fine gli astronomi hanno elettorato attivo e passivo. Hanno solo elettorato attivo i ricercatori associati alle attività di ricerca dell'Osservatorio ai sensi del successivo articolo 18, comma 2;

c) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.

5. Il Consiglio può essere integrato da un numero di membri, stabilito nell'atto istitutivo, comunque non superiore a tre, nominati dal Direttore su parere conforme dei componenti di cui alla lettera b), tra ricercatori associati alle attività dell'Osservatorio ai sensi del successivo articolo 19, comma 2, ovvero tra esperti esterni all'Osservatorio.

6. Alle riunioni del Consiglio intervengono i responsabili delle articolazioni interne dell'Osservatorio, ove costituite.

7. I rappresentanti eletti e i componenti nominati durano in carica per tre anni.

8. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio di Osservatorio si svolgono presso l'Osservatorio secondo modalità di carattere generale predefinite dal Consiglio direttivo. Spetta al Direttore attivare le procedure e adottare l'atto di nomina dei componenti del Consiglio.

9. Il responsabile dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 13, comma 9, assiste alle riunioni del Consiglio di Osservatorio e ne cura la verbalizzazione.

Titolo III – Le altre strutture di ricerca

Articolo 16
Strutture a tempo indeterminato

1. Alle strutture di ricerca a tempo indeterminato, comunque denominate, costituite con deliberazione del Consiglio direttivo, si applicano tutte le disposizioni fissate dai regolamenti dell'INAF per la disciplina degli Osservatori.

Articolo 17
Strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato

1. In sede di approvazione dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca e di servizio a tempo determinato il Consiglio direttivo determina, oltre alla durata della struttura, quali delle disposizioni di disciplina degli Osservatori si applicano a tali strutture, con particolare riguardo per le procedure di nomina del Direttore, nonché per l'eventuale costituzione di organi collegiali e rappresentativi del personale.

Titolo IV – Diritti e doveri dei ricercatori nelle strutture di ricerca

Articolo 18
Ricercatori operanti presso le strutture di ricerca. Definizione

1. Per ricercatori operanti presso le strutture di ricerca, di séguito in questo titolo denominati "ricercatori", si intendono:

   a) gli astronomi di ruolo dell'INAF, in servizio o temporaneamente assegnati alla struttura di ricerca;

   b) i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai successivi articoli 46 e 47, per posizioni corrispondenti alle diverse categorie del ruolo degli astronomi;

   c) i ricercatori e i professori delle università, i ricercatori di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali e personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attività di ricerca compresi nei programmi annuali e triennali della struttura di ricerca, con la stipula dei contratti di cui al successivo articolo 19, comma 2;

   d) i titolari di incarichi gratuiti di ricerca conferiti a personale di università ed altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l'associazione presso la struttura di ricerca.

2. Ai ricercatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applicano le disposizioni relative ai diritti e ai doveri fissate dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre

1999, n. 381. Ai ricercatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1, con contratti di durata almeno triennale, è altresì riconosciuto il diritto a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca della struttura di ricerca, nonché l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), nei Consigli di Osservatorio e nei Consigli costituiti presso le strutture.

Articolo 19
Procedure di associazione. Convenzioni con le università e con altri enti

1. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari per lo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture di ricerca, nonché l'associazione dei ricercatori dell'INAF presso le strutture didattiche e scientifiche delle università per lo svolgimento di attività didattiche, scientifiche e tecnologiche, di cui all'articolo 12 del decreto istitutivo, l'INAF stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con le singole università. Tali convenzioni possono prevedere la costituzione, su base programmatica, di unità dell'INAF presso le università restando, comunque, esclusa l'assegnazione di personale INAF. Le predette convenzioni possono essere precedute, ai fini della uniformità delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata con la Conferenza dei rettori delle università italiane.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono la previa stipula di un contratto di diritto privato che regola lo svolgimento delle attività di ricerca presso la struttura di ricerca dell'INAF e delle attività didattiche e scientifiche presso le università.

3. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal Direttore della struttura di ricerca, previo parere del Consiglio della struttura ove costituito, nel rispetto delle convenzioni e delle disposizioni generali adottate con deliberazione del Consiglio direttivo. Tali atti determinano la durata della associazione e il relativo impegno finanziario e di tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere, nonché le risorse necessarie.

4. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori dipendenti da altri enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture di ricerca dell'INAF, nonché lo svolgimento di attività di ricerca da parte di personale di ricerca dell'Istituto presso tali enti e organismi, l'INAF stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati. A tali associazioni si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti.

Titolo V - Formazione

Articolo 20
Formazione, borse di studio e assegni di ricerca

1 Ogni Osservatorio provvede, con le risorse del proprio bilancio, allo svolgimento, diretto o in collaborazione con altre strutture di ricerca e con soggetti esterni all'INAF, delle attività di formazione di cui all'articolo 13, comma 4.

2. L'Osservatorio provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio, assegni di ricerca e borse di addestramento per diplomati nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi.

3. Il Consiglio direttivo può deliberare ulteriori programmi di attivazione di borse di studio, assegni di ricerca e borse di addestramento per diplomati, nell'interesse generale dell'INAF o di programmi di ricerca non affidati agli Osservatori o alle strutture di ricerca a tempo determinato.

4. Le borse di studio e assegni di ricerca sono concessi a cittadini italiani, comunitari e stranieri, in possesso di laurea o di dottorato di ricerca o titolo equivalente, italiano e straniero.

5. Le tipologie delle borse di studio, degli assegni di ricerca e delle borse di addestramento per diplomati, nonché la loro durata, i requisiti e le procedure di concessione sono disciplinati con deliberazione del Consiglio direttivo, che verrà trasmessa al MURST

Articolo 21
Borse di dottorato di ricerca

1 L'INAF contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università italiane ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. A tali fini, l'INAF e gli Osservatori interessati stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali vengono regolati la partecipazione del personale di ricerca dell'INAF ai collegi di dottorato e alle commissioni di accesso ai corsi e lo svolgimento presso le strutture di ricerca dell'INAF di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono, di norma, precedute da convenzioni quadro stipulate dall'INAF con la Conferenza dei rettori delle università italiane.

PARTE TERZA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DIRIGENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'INAF

Titolo I – Principi generali

Articolo 22
Amministrazione centrale. Definizione. Linee fondamentali di organizzazione

1 Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite all'INAF dal decreto istitutivo, non attribuite alle strutture nazionali di coordinamento scientifico e alle strutture di ricerca.

2. L'amministrazione centrale svolge i compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto istitutivo e i compiti di indirizzo gestionale per le attività delle strutture di ricerca; svolge, altresì, compiti di supporto amministrativo per le strutture e gli organi dell'INAF.

3. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento nonché tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale, rispettano i seguenti principi generali:

a) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, da adeguarsi, ai sensi degli articoli 3, comma 4, 15, comma 2, e 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla particolare natura dell'INAF;

b) massima funzionalità complessiva dell'INAF rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

d) collegamento delle attività degli uffici centrali e delle strutture di ricerca, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

e) garanzia della imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 23
Dirigenza

1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale, ai Direttori degli Osservatori e ai relativi dirigenti

amministrativi ove nominati, nonché ai direttori delle strutture di ricerca a tempo determinato individuate come di livello dirigenziale dal Consiglio direttivo.

2. Ai dirigenti è riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.

Articolo 24
Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali

1. L'organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca si propone la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché le pari opportunità fra le lavoratrici e i lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, nonché la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

3. La contrattazione integrativa è svolta a livello dell'amministrazione centrale. A livello delle strutture di ricerca potranno essere definiti i relativi aspetti applicativi.

Titolo II - Linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale

Capo I - Ufficio di diretta collaborazione con gli organi dell'INAF

Articolo 25
Ufficio di diretta collaborazione

1. E' costituita, quale ufficio di diretta collaborazione degli organi di governo, una segreteria, posta alla dirette dipendenze del Presidente con compiti esclusivamente di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' escluso lo svolgimento da parte dell'ufficio di cui al comma 1, di attività amministrative rientranti nelle competenze degli uffici dell'amministrazione centrale.

3. L'ufficio costituisce un unico centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità.

4. Il responsabile dell'ufficio dipende funzionalmente dal Presidente e svolge la propria attività secondo le direttive da lui impartite.

Capo II - Valutazione e controllo strategico

Articolo 26
Valutazione e controllo strategico

1 Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per lo svolgimento della funzione di valutazione e controllo strategico, è costituita una Commissione nominata dal Consiglio direttivo, composta da un numero di esperti variabile da tre a cinque, esterni all'Istituto, in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, dei quali uno con funzioni di Presidente. Tutti i componenti del Collegio operano in un ambito di autonomia atta a garantire l'imparzialità delle valutazioni e dell'attività svolta. Durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di eventuali criteri generali determinati dal Consiglio direttivo, verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo e redige almeno una volta l'anno una relazione sui risultati accertati che non si estendono alle attività di ricerca. Per lo svolgimento dei propri compiti, per i quali il necessario supporto sarà assicurato dall'amministrazione centrale, la Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro d'intesa con il Presidente e il Direttore amministrativo.

Capo III – Compiti dell'amministrazione centrale e livelli organizzativi degli uffici dirigenziali

Articolo 27
Compiti dell'amministrazione centrale

1. Sono compiti dell'amministrazione centrale dell'INAF:

a) la definizione degli indirizzi gestionali dell'INAF;

b) l'attivitá amministrativa e gestionale relativa ai compiti istituzionali, così come definiti dall'articolo 2 del decreto istitutivo;

c) l'attivitá amministrativa e gestionale di supporto per il funzionamento dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca, anche attraverso la costituzione di appositi uffici e servizi comuni;

d) l'attivitá amministrativa e gestionale per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca svolta dall'INAF;

e) la valorizzazione delle risorse umane e professionali, finanziarie e patrimoniali;

f) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

g) l'attività amministrativa e gestionale correlata alla attuazione degli interventi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

2. La Direzione amministrativa, diretta dal Direttore amministrativo dell'INAF, assicura lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1

Capo IV – Il Direttore amministrativo

Articolo 28
Compiti

1. Il Direttore amministrativo è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle cui riunioni partecipa con voto consultivo; dirige la Direzione amministrativa ed é responsabile della gestione; sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine:

a) sovrintende alla gestione e definisce i relativi indirizzi al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento inerente i piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attività di competenza dei diversi centri di responsabilità, nonché nella predisposizione del bilancio pluriennale;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici della Direzione, nomina i relativi responsabili e i responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attività, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

d) adotta gli atti amministrativi di gestione di competenza dell'amministrazione centrale, ivi compresi quelli di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, nonché quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non compresi nelle competenze dei dirigenti.

2. Il Direttore amministrativo svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'INAF

Articolo 29
Nomina

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo.

2. L'incarico di livello dirigenziale generale, rinnovabile una sola volta, ha durata non superiore a quattro anni, e non può eccedere per più di sei mesi quella del mandato del Presidente.

3. La nomina è preceduta da una selezione pubblica con valutazione comparativa dei curricula professionali dei soggetti ammissibili, previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto istitutivo. L'attività istruttoria inerente la predetta selezione pubblica sarà svolta da un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio direttivo. La selezione è avviata con deliberazione del Consiglio direttivo che definisce la retribuzione minima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto istitutivo, nonché i requisiti professionali e di impegno per l'attribuzione dell'incarico.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo è regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. L'incarico è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati e con lo svolgimento di attività libero-professionali. Il Direttore amministrativo, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

5. Il Direttore amministrativo non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.

Capo V – Responsabilità e valutazione dei dirigenti

Articolo 30
Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti, così come individuati all'articolo 23, sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nel documento dei piani di gestione.

2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo articolo 31, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico.

3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 2, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere, dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Articolo 31
Valutazione. Principi generali

1 Il Consiglio direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento nonché dei principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, definisce con propria deliberazione la cadenza, le modalità e i criteri generali per l'attività di valutazione dei dirigenti.

Titolo III – Revisione amministrativa e contabile

Articolo 32
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell'INAF e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità.

2. I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio, per atti di minore rilevanza.

3. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno, in particolare in coincidenza con la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'INAF e stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento.

4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

5. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. I membri del Collegio restano in carica per quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Un membro effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio, e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un membro effettivo è designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente; i singoli componenti effettivi possono, tuttavia, procedere anche individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro e di verifica previa comunicazione al Presidente, nell'ambito dei programmi di attività deliberati dal Collegio. I membri supplenti sostituiscono, in caso di assenza o temporaneo impedimento, i membri effettivi. Tutti i membri devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

PARTE QUARTA
PERSONALE

Titolo I – Procedure di determinazione della dotazione organica complessiva dell'INAF

Articolo 33
Dotazione organica

1. Con la dotazione organica sono stabilite, con criteri di flessibilità e di coerenza con il piano triennale di attività, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali dell'INAF e previa verifica degli effettivi fabbisogni, in rapporto alla organizzazione complessiva.

2. La dotazione organica complessiva è determinata, nel rispetto del piano triennale, con deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.

3. La dotazione organica è ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, nonché quando risulti necessario a séguito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni.

4. La dotazione organica del personale tecnico ed amministrativo è determinata previa consultazione delle organizzazioni sindacali come disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Titolo II – Personale di ricerca

Capo I – Istituzione del ruolo del personale di ricerca dell'INAF

Articolo 34
Istituzione del ruolo del personale di ricerca

1. E' istituito il ruolo del personale di ricerca dell'INAF.

2. Sono inquadrati nel ruolo gli astronomi ordinari e straordinari, gli astronomi associati, i ricercatori astronomi e gli astronomi a esaurimento in servizio presso gli Osservatori alla data del primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 35
Stato giuridico e trattamento economico

1 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell'INAF resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.163.

2. Il personale di ricerca può fruire, su domanda, di periodi di congedo di durata predeterminata per svolgere ricerca scientifica e tecnologica nell'interesse dell'INAF presso università e organismi italiani, comunitari, stranieri e internazionali. Le modalità per la concessione del congedo e il relativo regime di trattamento economico sono definite con deliberazioni del Consiglio direttivo che saranno trasmesse al MURST

Capo II – Reclutamento del personale di ricerca

Articolo 36
Programmazione delle assunzioni

1. Le valutazioni comparative per il reclutamento del personale di ricerca, secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto istitutivo, sono avviate sulla base del piano triennale dell'INAF e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. I bandi sono emanati dal Direttore amministrativo, previa deliberazione del Consiglio direttivo. A tal fine le strutture di ricerca presentano le proprie motivate richieste distinte per fascia.

3. I bandi sono emanati con riferimento al settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica e possono contenere l'indicazione di una specifica area, scientifica o tematica, con riferimento a quelle individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 5. Per ciascuna area i bandi indicano il numero dei posti messi a concorso e le strutture di ricerca e di servizio che hanno richiesto il bando.

4. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio direttivo in sede di programmazione economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire è effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale. Le richieste possono comportare, nel rispetto della programmazione generale dell'INAF, la trasformazione di ruolo, di fascia e di area, scientifica o tematica, dei posti.

Articolo 37
Composizione delle Commissioni giudicatrici

1 Le commissioni di valutazione comparativa sono composte:

a) per il reclutamento di astronomi straordinari, da cinque componenti di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari, due eletti fra gli astronomi ordinari e straordinari e due fra i professori universitari di prima fascia del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, in collegi separati;

b) per il reclutamento di astronomi associati, da cinque componenti di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari e associati, uno eletto fra gli astronomi ordinari e straordinari, uno fra gli astronomi associati, uno fra i professori universitari di prima fascia e uno fra i professori universitari di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica; per le elezioni sono costituiti collegi separati;

c) per il reclutamento dei ricercatori astronomi da tre componenti, di cui uno designato dal Consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari e associati, e due eletti in collegio unico per fascia dagli astronomi straordinari, ordinari e associati e dai ricercatori astronomi, e dai professori universitari di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, assicurando la presenza nella commissione delle tre fasce.

2. I componenti del Consiglio direttivo per la durata dell'incarico non possono far parte delle Commissioni di cui al comma 1

Articolo 38
Svolgimento delle valutazioni comparative

1. Le valutazioni comparative sono svolte:

   a) a livello centrale dell'INAF per il reclutamento di astronomi straordinari e associati, nonché per il reclutamento di ricercatori astronomi relativamente a strutture di ricerca a tempo determinato;

   b) a livello decentrato presso l'Osservatorio che ha richiesto il bando, che provvede anche alle spese per il funzionamento delle commissioni, per il reclutamento dei ricercatori astronomi.

2. Per ogni valutazione comparativa è individuato un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase del procedimento. La regolarità formale del procedimento è accertata dal Presidente dell'INAF

3. Le valutazioni comparative sono compiute entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente dell'INAF, in casi eccezionali e per

comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento di personale di ricerca dell'INAF nei successivi tre anni.

4. Per il reclutamento di astronomi straordinari e associati le Commissioni dichiarano un numero di idonei non superiore a due per ciascuno dei posti messi a concorso. Per il reclutamento di ricercatori astronomi le commissioni indicano il vincitore.

Articolo 39
Assunzione e gestione del rapporto di lavoro

1. Per la copertura dei posti di astronomo straordinario e associato banditi dall'INAF, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il Consiglio direttivo, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, con deliberazione motivata approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti, chiama candidati dichiarati idonei nelle valutazioni comparative e li assegna alle strutture di ricerca che hanno richiesto il bando.

2. Il Consiglio direttivo, su richiesta delle strutture di ricerca e di servizio interessate, può procedere alla copertura di posti di astronomo straordinario e associato per chiamata di candidati dichiarati idonei in valutazioni comparative bandite dalle università nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, entro il termine di validità delle idoneità.

3. La nomina del candidato chiamato dal Consiglio direttivo è disposta con atto del Direttore dell'Osservatorio ovvero, per le altre strutture di ricerca, con atto del Direttore amministrativo dell'INAF.

4. Per le procedure concernenti posti di ricercatore astronomo il Direttore dell'Osservatorio interessato, ovvero, negli altri casi, il Direttore amministrativo dell'INAF, dispone la nomina del candidato dichiarato vincitore dalla Commissione.

5. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura di ricerca interessata.

6. Ai ricercatori si applicano, oltre alle norme di stato giuridico di cui all'articolo 35, comma 1, le disposizioni di garanzia della libertà scientifica, di cui all'articolo 18 comma 2.

Articolo 40
Chiamata diretta

1. Il Consiglio direttivo può procedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto istitutivo, alla chiamata diretta di figure professionali che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata nel limite del 5% dei posti della dotazione organica complessiva del personale di ricerca dell'INAF.

3. La chiamata diretta è disposta su richiesta della struttura di ricerca interessata, sentito il Comitato di consulenza scientifica.

4. Per le fasi della procedura di assunzione successive alla deliberazione del Consiglio direttivo e per la gestione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

Capo III – Mobilità

Articolo 41
Mobilità interna tra strutture di ricerca dell'INAF

1. Il trasferimento di personale di ricerca tra strutture di ricerca nonché tra strutture di ricerca e amministrazione centrale dell'INAF, è disposto, nel rispetto del piano triennale e nella salvaguardia della programmazione scientifica delle strutture interessate, per gli astronomi che abbiano svolto almeno tre anni di servizio presso la struttura di ricerca dopo la prima assegnazione, con atto del Direttore amministrativo, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su richiesta o comunque con il consenso dell'interessato e sentite le strutture interessate.

2. L'assegnazione temporanea di personale di ricerca a strutture di ricerca diverse da quelle di appartenenza, nonché all'amministrazione centrale, è disposta, su richiesta dell'interessato o comunque con il suo consenso, con atto del direttore della struttura ospitante, previa intesa con il direttore della struttura di appartenenza. L'assegnazione è disposta per periodi predeterminati, nel rispetto di criteri generali fissati con deliberazione del Consiglio direttivo.

Titolo III – Personale tecnico e amministrativo

Capo I – Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo dell'INAF

Articolo 42
Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo

1 E' istituito il ruolo del personale tecnico e amministrativo dell'INAF.

2. E' inquadrato nel ruolo, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali, il personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso gli Osservatori alla data del primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

3. Fino all'applicazione di nuovi contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico e amministrativo dell'INAF resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per il personale tecnico e amministrativo degli Osservatori.

4. L'INAF, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro, cura la formazione e l'aggiornamento continui del personale. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di curare e sviluppare le conoscenze del personale in relazione alle distinte aree di attività.

Capo II – Reclutamento del personale tecnico e amministrativo dell'INAF

Articolo 43
Procedure di assunzione ai vari livelli del personale tecnico-amministrativo dell'INAF

1. L'INAF assume a tempo indeterminato e determinato il personale tecnico e amministrativo secondo criteri generali e procedure stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto delle norme vigenti.

Titolo IV – Assunzione di personale di ricerca con contratto a tempo determinato

Articolo 44
Norme generali

1. Il presente regolamento provvede a disciplinare le procedure di assunzione di ricercatori a tempo determinato.

2. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi la disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi di lavoro.

3. Al personale di ricerca assunto con contratti a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della libertà scientifica di cui all'articolo 18, comma 2.

Articolo 45
Contratti pluriennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica

1 I direttori degli Osservatori e, per le esigenze delle altre strutture di ricerca, il Direttore amministrativo dell'INAF stipulano contratti di lavoro per attività di ricerca scientifica e per attività tecnologica con cittadini italiani, comunitari e stranieri.

2. Il Consiglio direttivo disciplina con propria deliberazione le modalità procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.

3. I contratti di lavoro per attività scientifica possono essere stipulati con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. In questo caso il contratto può essere rinnovato per una durata massima complessiva non superiore ad un quinquennio.

4. I contratti di lavoro per attività tecnologica possono essere stipulati con cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del diploma di laurea o titolo equivalente. In questo caso il contratto, di durata triennale, può essere rinnovato per un secondo triennio.

5. Le strutture di ricerca reperiscono all'interno del proprio bilancio le risorse necessarie per i contratti e provvedono ad indire, con adeguata pubblicità, i bandi per le selezioni. Le procedure di valutazione comparativa sono svolte presso le strutture di ricerca o presso l'amministrazione centrale dell'INAF, che forniscono il necessario supporto amministrativo e finanziario.

6. Le commissioni di selezione sono formate con atto del Presidente, su proposta del direttore della struttura di ricerca interessata o del Direttore amministrativo, e sono composte da tre esperti di cui due di livello almeno pari a astronomo associato o a professore universitario associato. Almeno un esperto è scelto all'esterno della struttura di ricerca interessata.

7 La valutazione comparativa si svolge sulla base dei titoli indicati dal bando di concorso ed eventuale colloquio.

8. I contratti di cui al presente articolo non costituiscono titolo preferenziale, né danno diritto a riserva di posti nelle valutazioni comparative di reclutamento del personale di ricerca.

Articolo 46
Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate

1 L'INAF può assumere a termine, per esigenze temporanee di cui al successivo articolo 47, personale con posizione corrispondente a quella delle varie fasce di astronomo, previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

2. Il Consiglio direttivo definisce, con propria deliberazione da trasmettere al MURST, le modalità procedurali per la stipula dei contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 47.

Articolo 47
Durata, condizioni di ammissibilità e procedure di selezione

1. I contratti di cui all'articolo 46 sono stipulati con personale di adeguato livello scientifico e professionale, anche di cittadinanza straniera, previa selezione pubblica, ovvero, per l'assunzione di personale di particolare qualificazione, per chiamata diretta.

2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati esclusivamente per far fronte alle esigenze di realizzazione dei Programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'INAF o di programmi di ricerca affidati alle strutture di ricerca su convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati.

3. E' esclusa la stipula dei contratti di cui al presente Capo per le esigenze delle ricerche comprese nella programmazione ordinaria delle strutture di ricerca.

4. I contratti hanno una durata pari a quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dai direttori delle strutture di ricerca interessate e comunque non superiore ad un quinquennio. I contratti non possono essere rinnovati alla scadenza.

PARTE QUINTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48
Entrata in vigore dei regolamenti dell'INAF e avvio delle attività

1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di cui al comma 2:

   a) gli Osservatori astronomici e astrofisici continuano ad assicurare la distinta gestione scientifica, amministrativa, contabile e del personale;

   b) gli organi degli Osservatori astronomici e astrofisici in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo. In caso di decadenza per incompatibilità o di dimissioni del direttore di un Osservatorio l'incarico di Direttore è affidato, in via straordinaria, con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo;

   c) i compiti attribuiti dal presente regolamento agli organi direttivi e di consulenza, ai Dipartimenti scientifici e all'Amministrazione centrale sono svolti secondo le disposizioni del presente regolamento, nel rispetto delle competenze mantenute agli osservatori astronomici e astrofisici;

d) la revisione amministrativo-contabile del collegio dei revisori di cui al Titolo III del presente regolamento si svolge sulle attività svolte dagli organi di cui alla lettera c);

e) nel bilancio dell'Osservatorio astronomico di Roma è iscritto apposito capitolo destinato all'INAF, del quale dispone, anche emettendo i relativi atti di impegno e di liquidazione, l'Istituto stesso, in coerenza con il programma triennale di attività; su tale capitolo sono stanziate le somme già assegnate all'Osservatorio astronomico di Roma per l'attivazione dell'INAF e quelle che saranno assegnate all'Istituto medesimo per il 2001,

f) le spese relative al funzionamento degli organi centrali ed allo svolgimento delle attività centralizzate e dei dipartimenti, ivi comprese quelle relative al reclutamento del personale, graveranno sul capitolo di cui alla lettera e);

g) ai singoli Osservatori astronomici e astrofisici è assicurata per l'anno 2001 e, comunque, fino all'entrata in vigore del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale, l'assegnazione relativa al finanziamento accordato nell'esercizio finanziario 2000 con riferimento al fondo di cui all'unità previsionale di base denominata "finanziamento ordinario degli Osservatori", iscritto nello stato di previsione della spesa del MURST Le maggiori disponibilità del predetto fondo vengono assegnate all'INAF a valere sul capitolo di cui alla precedente lettera e). L'INAF potrà disporre ulteriori assegnazioni agli Osservatori, in relazione alle disponibilità complessive che saranno accertate in coerenza con il programma triennale di attività.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto istitutivo, gli Osservatori astronomici e astrofisici, operanti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale perdono la distinta personalità giuridica.
A partire da tale data:

   a. l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo agli Osservatori astronomici e astrofisici;

   b. la revisione amministrativo-contabile si estende alla gestione complessiva dell'INAF, articolata nelle relative strutture di ricerca;

   c. diventa efficace l'inquadramento del personale degli Osservatori nei ruoli del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo dell'INAF istituiti dal presente regolamento.

Articolo 49
Comitato di consulenza scientifica

1 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è costituito il Comitato di consulenza scientifica, nella composizione e con i compiti di cui all'articolo 5. Fino a tale data il Consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni in assenza dei pareri di competenza del Comitato.

2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire a regime un rinnovo graduale del Comitato, alla scadenza del primo mandato potranno essere confermati in carica non più di cinque membri del Comitato.

Articolo 50
Dipartimenti scientifici

1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e fino alla data di insediamento dei Direttori di Osservatorio, il Consiglio di Dipartimento degli osservatori si riunisce con la partecipazione dei direttori degli osservatori astronomici e astrofisici, e degli eventuali commissari straordinari di cui al successivo articolo 51, comma 4. Fino alla nomina del Direttore del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto da uno dei suoi componenti nominato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in attesa della costituzione del Dipartimento per il coordinamento scientifico nazionale e del Dipartimento per le strutture e per i servizi scientifici a carattere nazionale e fino all'entrata in carica dei rispettivi Direttori, i compiti affidati dal presente regolamento a tali Dipartimenti sono svolti dal Consiglio direttivo.

Articolo 51
Osservatori astronomici e astrofisici

1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio direttivo, con propria delibera, definisce gli atti costitutivi ed organizzativi degli Osservatori dell'INAF.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 sono avviate le procedure per la nomina dei Direttori degli Osservatori.

3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 presso ciascun Osservatorio sono avviate le procedure di formazione del Consiglio di Osservatorio, con riferimento alle componenti di cui all'articolo 15, comma 4, lettere b) e c). In séguito all'insediamento del nuovo Direttore si potrà procedere alla nomina dei membri di cui all'articolo 15, comma 5.

4. I Direttori nominati e i Consigli di Osservatorio, così come formati ai sensi del comma 3, sono insediati contestualmente alla data di cui all'articolo 48, comma 2. Dalla data del loro insediamento i Consigli di Osservatorio operano con i compiti previsti dal presente regolamento. Ove, peraltro, le procedure di cui al comma 2 non fossero concluse alla data di cui all'articolo 48, comma 2, la gestione amministrativa e contabile degli Osservatori sarà assicurata da Commissari straordinari nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 52
Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica

1. A partire dalla data di cui all'articolo 48, comma 2, l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, in attesa della individuazione della struttura amministrativa ordinaria competente, l'INAF istituisce una struttura speciale affidata alla responsabilità di un Commissario straordinario, con il preciso compito di procedere alla liquidazione delle attività e passività del Consorzio entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 53
Competenze amministrative degli Osservatori e dell'amministrazione centrale dell'INAF

1 In sede di prima applicazione la deliberazione del Consiglio direttivo di individuazione delle competenze amministrative rispettive degli Osservatori e dell'amministrazione centrale dell'INAF di cui all'articolo 13, comma 8, è adottata entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 48, comma 2. Tale deliberazione può contenere l'individuazione di alcune prime competenze amministrative dell'amministrazione centrale. In tal caso gli Osservatori continuano a svolgere tutte le competenze amministrative diverse da quelle attribuite all'amministrazione centrale.

2. In attesa della deliberazione di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli acquisti e le locazioni di immobili e di grandi attrezzature scientifiche il cui costo sia superiore a 150.000 Euro (290.440.500 lire) da parte degli Osservatori sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo dell'INAF

Articolo 54
Direttore amministrativo

1 In sede di prima applicazione il Direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino al termine del contratto stipulato all'atto della nomina.

Articolo 55
Reclutamento del personale di ricerca

1. Con riferimento ai concorsi per il reclutamento di personale di ricerca banditi prima della data di cui all'articolo 48, comma 1, l'INAF a partire da tale data, subentra, per lo svolgimento delle fasi del procedimento non ancora effettuate, ai soggetti previsti dalla disciplina previgente e dal bando, ferme restando le commissioni giudicatrici già elette.

2. Alle procedure di reclutamento del personale di ricerca bandite a partire dalla data di cui all'articolo 48, comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 56
Reclutamento del personale tecnico e amministrativo

1 A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data di cui all'articolo 48, comma 2, le procedure di reclutamento del personale tecnico e amministrativo degli Osservatori astronomici e astrofisici e dell'amministrazione centrale sono avviate con deliberazione del Consiglio direttivo, sulla base della richiesta delle strutture interessate in relazione al fabbisogno di personale programmato.

Articolo 57
Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

01A6924

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651490/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
annuale	**508.000**	**262,36**
semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
annuale	**416.000**	**214,84**
semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
annuale	**115.500**	**59,65**
semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	**107.000**	**55,26**
semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	**273.000**	**140,99**
semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	**106.000**	**54,74**
semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	**267.000**	**137,89**
semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
annuale	**1.097.000**	**566,55**
semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
annuale	**982.000**	**507,16**
semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.00**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 4.500
€ 2,32